



OGGETTO: incarico professionale di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione dell'involucro esterno degli edifici TO_CEN02A e TO_CEN02F della sede centrale del Politecnico di Torino.

CIG: 80427520EA - CUP: E11E18000040005 - CUI: L00518460019201900012

CHIARIMENTI

QUESITO N. 2

Un concorrente chiede:

All'articolo 7.2 del disciplinare di gara si chiede di rispettare il seguente requisito:

"copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.700.000,00. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità."

La comprova del seguente requisito può essere soddisfatta sommando i massimali dei partecipanti in RTP o deve essere posseduta singolarmente dalla figura che svolgerà ruolo di CSE e DL?

Nel caso in cui sia necessario che sia posseduta singolarmente dalla figura che svolgerà ruolo di CSE e DL si può fare una dichiarazione con impegno di estensione ai massimali richiesti o deve essere già posseduta in fase di offerta?

Il dubbio nasce dal fatto che all'articolo 7.4 del disciplinare di gara si indica quanto segue:

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Il comma a parla di massimale proporzionale in base ai servizi eseguiti. Non è chiaro la quota parte necessaria da attribuire per esempio al direttore operativo impianti.



QUESITO N. 3

Un concorrente chiede:

All'articolo 7.2 del disciplinare di gara si chiede di rispettare il seguente requisito:

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per tale articolo si chiede:

a) Per la comprova dei requisiti si chiede se tutti gli importi debbano derivare da lavori del DL o se le figure facenti parte del raggruppamento temporaneo in qualità di direttori operativi possano indicare propri lavori per la comprova del requisito.

b) Si chiede inoltre come interpretare l'indicazione riportata nella tabella 6 colonna denominata prestazione. Nella stessa infatti viene indicato che per la comprova del requisito si possono utilizzare lavori per i quali sono stati ricoperti ruoli di direttore lavori o progettazione.

Si possono utilizzare gli importi dei lavori una volta come Dl una volta come progettista avendo ricoperto entrambi i ruoli?

Esempio

LAVORO 1 - Ristrutturazione palazzina – RUOLO progettista – importo 100 €

LAVORO 2 - Ristrutturazione palazzina – RUOLO DL – importo 100 €

TOTALE – 200 €

RISPOSTA QUESITO N. 2:

Si conferma che, qualora il professionista non fosse in possesso di una polizza contro i rischi professionali con massimale di importo adeguato, l'operatore economico potrà presentare una dichiarazione di impegno di estensione dei massimali da parte della compagnia assicuratrice.

Si sottolinea che, come indicato all'art. 7.4 del disciplinare, il Direttore dei Lavori è una carica monocratica e che **non è richiesto alcun direttore operativo** impianti come da voi indicato.



Ciò si evince anche dalla Tabella 2 – Categorie, ID e tariffe, dove non è stata conteggiata la voce QcI.05.

RISPOSTA QUESITO N. 3:

Si ribadisce che **non è richiesta la presenza di alcun direttore operativo**, pertanto i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal Direttore dei Lavori (carica monocratica).
La risposta al quesito b) è positiva.

Torino, 15 ottobre 2019